



COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

Prot. 992 /vf

Como, 11 luglio 2013

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 11/2013

**Piattaforma
webalbo:
procedure di
rinnovo kit
firma digitale**

Si comunica che sulla *home page* del sito www.webalbo.com sono riportate le procedure per il rinnovo del kit della firma digitale. Gli iscritti potranno ottenere tutte le informazioni cliccando sul link "PROCESSO RINNOVO KIT FIRMA DIGITALE".

**R.C.
professionale**

Dal CNPI segnalano che, in collaborazione con il broker assicurativo Marsh, è stato preparato uno schema di polizza assicurativa che risulta essere coerente con le specificità delle attività professionali degli iscritti.

Rimandiamo l'illustrazione dello schema di polizza allo schema che troverete sul sito del CNPI; l'area sarà in ulteriore aggiornamento nei prossimi giorni.

Come noto la stipula di una convenzione assicurativa deriva dal disposto dell'art. 5 del DPR 7.08.2012, n. 137 che, oltre a prevedere **l'obbligo di assicurazione, che decorrerà dal prossimo 13 agosto, dà facoltà ai consigli nazionali e agli enti previdenziali di negoziare idonee convenzioni** collettive nazionali.

In base a questa facoltà il CNPI ha proceduto dapprima alla individuazione di uno schema contrattuale adeguato e poi a sottoporlo, con la collaborazione del broker, scelto tra le principali compagnie di assicurazione.

Al momento lo schema è stato accettato dalla società AIG Europa con la quale, pertanto, sarà possibile già dai prossimi giorni sottoscrivere polizze assicurative, coerenti con lo schema proposto, attraverso la piattaforma software predisposta dalla Marsh raggiungibile dal sito del CNPI.

Si tratta, comunque, di una convenzione "aperta"; pertanto, qualora si manifestasse da parte di altre società di assicurazione l'interesse a sottoscriverne una analoga, con le medesime condizioni minime, si potrà procedere alla sottoscrizione di convenzioni con ulteriori soggetti.

Vi ricordiamo che il professionista è tenuto a rendere noto al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva e che la violazione di questa disposizione costituisce illecito disciplinare ai sensi del citato DPR 137/2012.

Pubblicata la nuova versione del software "Voltura 1.1"

La voltura di un bene immobile consiste nel trascrivere nei registri del Catasto le variazioni soggettive sulla titolarità del bene.

Il software Voltura, distribuito dall'Agenzia del Territorio, è finalizzato alla presentazione su supporto informatico delle informazioni necessarie alla compilazione delle volture catastali.

Dal 18.06.2013 è disponibile la **nuova versione** del programma "Voltura 1.1" che potrà essere utilizzata a partire **dal 2.07.2013**.

Prima iscrizione al CEU

In riferimento all'estensione delle procedure relative alla prima iscrizione degli immobili al catasto edilizio urbano ed alle indicazioni sulle modalità di aggiornamento relative alle intestazioni catastali presenti nelle dichiarazioni di nuova costruzione e nelle domande di voltura si informa che alla pagina <http://www.cnpi.org/index.php/edilizia-e-ambiente/> è possibile scaricare la nota prot. 23646 del 12.06.2013 dell'Agenzia delle Entrate.

Virtualizzazione server - Sospensione attività catastali

Si comunica che, a partire **dalle ore 07.00 del 29.07.2013 a tutto il 31.07.2013**, l'ufficio Provinciale di Como sarà interessato dall'attività di virtualizzazione del server.

L'operazione che comporterà il **blocco totale di tutti i Servizi** Catastali (consultazione, aggiornamento censuario, wegis, ecc..) dell'Osservatorio mercato Immobiliare e dei Servizi estimativi.

Durante il suddetto periodo saranno regolarmente erogati i servizi di Pubblicità Immobiliare e saranno assicurate le attività di protocollo e di posta elettronica.

Il ripristino di tutte le attività è previsto dalle ore 08.00 del 01.08.2013.

Sospensione servizi al pubblico nel periodo estivo

In concomitanza con il periodo estivo e delle ferie del personale, alcuni servizi saranno ridotti.

In particolare:

- a) **Lo sportello "Aggiorna"**, attualmente aperto nelle sole giornate di mercoledì, sarà sospeso dal 10.07.2013 al 05.09.2013 (eventuali istanze potranno essere presentate direttamente allo sportello "Protocollo");
- b) **Il servizio di assistenza tecnica per consulenza Docfa e Pregeo** non sarà effettuato per il periodo compreso dall' 01.08.2013 al 30.08.2013;
- c) **L'archivio cartaceo dei Fabbricati (per consultazione mod. 97, mod. 56, mod. 57, mappe catasto urbano)** resterà chiuso per il periodo dal 05.08.2013 al 30.08.2013 (*richieste di urgenza non procrastinabili saranno evase se adeguatamente giustificate/documentate*).

Si evidenzia, ad ogni buon conto, che inderogabili esigenze/necessità potranno essere rappresentate al responsabile di reparto o direttamente all'ufficio mediante comunicazione da inviare sulla seguente cesella di posta (e_mail: up_como@agenziaterritorio.it)

**Progetto
professionalità**

La Fondazione banca del Monte di Lombardia promuove la crescita professionale dei giovani lombardi attraverso il Progetto Professionalità "Ivano Becchi".

Si tratta di un'iniziativa che ha consentito ogni anno a venticinque giovani residenti o occupati in Lombardia di migliorare le proprie competenze e conoscenze professionali presso enti, aziende, università, centri di eccellenza in ogni parte del mondo con evidenti vantaggi per le carriere degli interessati e per le aziende presso le quali gli stessi giovani sono occupati.

Ad oggi, ben 271 giovani hanno potuto avvalersi, a titolo completamente gratuito, di tale possibilità, sostenuti dalla Fondazione che si è fatta carico di tutti gli oneri economici (nell'allegata brochure potrà trovare tutte le informazioni utili alla conoscenza dell'iniziativa).

Anche quest'anno il Progetto Professionalità 2013/2014 è ai nastri di partenza: il bando sarà infatti attivo nel periodo 15 giugno - 15 novembre 2013.

Sito http://www.fbml.it/progetto_professionalit%C3%A0.aspx

**Il Decreto del
Fare**

D.L. 21.06.2013,
n. 69

G.U. 21.06.2013,
n. 144 -
Suppl. Ord. 50

È in vigore dal 22.06.2013 il D.L. 21.06.2013, n. 69, il cosiddetto "*Decreto del Fare*". Composto da 86 articoli e un allegato, il provvedimento contiene misure per:

- il sostegno alle imprese
- il potenziamento dell'agenda digitale italiana
- il rilancio delle infrastrutture
- la semplificazione amministrativa e fiscale

Tante le novità introdotte nel settore dell'edilizia, con ritocchi sostanziali anche al Testo Unico per l'Edilizia (D.P.R. 388/2001), che riguardano

- **SCIA e Comunicazione di Inizio Lavori:** prevista la possibilità di delegare allo Sportello Unico l'incombenza di acquisire, anche prima della SCIA, i pareri e i nulla osta necessari.
- **Termine Lavori:** il decreto allunga di due anni i termini di inizio e ultimazione dei lavori utilizzati con Permesso di Costruire, DIA o SCIA alla data di entrata in vigore della norma.
- **Ricostruzione e ristrutturazione edilizia:** gli interventi di demolizione e ricostruzione non dovranno più rispettare il vincolo della sagoma, ma solo quello della volumetria.
- **Certificato di agibilità:** potrà essere richiesto anche per singoli edifici, singole porzioni della costruzione o singole unità immobiliari purché funzionalmente autonomi.
- **DURC:** per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il Documento Unico di Regolarità Contributiva potrà essere acquisito in via informatica e avrà validità di 180 giorni.

Previste significative semplificazioni anche per i vincoli ambientali, terre e rocce da scavo (D.M. 161/2012) e la gestione delle acque sotterranee.

Un capitolo a parte meritano le modifiche apportate al Testo Unico della Sicurezza che semplificano sensibilmente gli adempimenti e gli obblighi a carico delle imprese.

Alcune modifiche vengono apportate anche al Codice degli Appalti.

http://www.cnpi.org/wp-content/uploads/2013/02/DecretoDelFare_24giugno2013.pdf

**Il Decreto del Fare:
semplificazioni su DUVRI e DVR per le attività a basso rischio**

D.L. 21.06.2013,
n. 69
G.U. 21.06.2013,
n. 144 –
Suppl. Ord. 50

Con la pubblicazione sulla Gazzetta del Decreto del Fare, vengono introdotte una serie di **semplificazioni in materia di sicurezza sul lavoro**.

Il provvedimento apporta, infatti, significative modifiche al Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

Si riportano le **novità più importanti in materia di sicurezza sul lavoro**.

- **DUVRI**

Nelle attività a basso rischio infortunistico, stabiliti da un Decreto del Ministro del Lavoro da emanarsi, non sarà più necessario il DUVRI ma sarà invece sufficiente l'individuazione di un incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, che sovrintenda alla cooperazione e al coordinamento.

- E' prevista, inoltre, l'esenzione del DUVRI per i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature, i lavori o i servizi la cui durata non è superiore ai 10 uomini-giorno.

- **Attestazione Valutazione dei Rischi**

- Il Decreto del Ministro del Lavoro da emanarsi dovrà definire, oltre all'elenco di attività a basso rischio, anche un modello con cui i datori di lavoro che operano in tali attività potranno attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi.

- Resta ferma la possibilità di utilizzare le Procedure Standardizzate.

- **POS, PSC e Fascicolo dell'Opera semplificati per i cantieri temporanei e mobili**

Per i cantieri temporanei o mobili, il Ministero del Lavoro individuerà, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto, modelli semplificati per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza, Piano di Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo dell'Opera.

- **Semplificazione delle notifiche agli organi di vigilanza**

- Previste semplificazioni per le notifiche agli organi di vigilanza, come ad esempio la comunicazione telematica.

- **Nuova tempistica per le verifiche periodiche delle attrezzature**

- Sarà ridotto da 60 a 45 giorni il termine entro il quale l'INAIL è tenuta ad effettuare la prima verifica. INAIL, ASL o ARPA devono comunicare entro 15 giorni dalla richiesta l'eventuale impossibilità di effettuare la verifica.

- **Semplificazioni in materia di formazione**

- Saranno adottate misure per evitare la duplicazione delle attività formative rivolte a Responsabili, Addetti al servizio di protezione, Dirigenti, Preposti, Lavoratori e Rappresentanti.

- **Semplificazione della denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro**

- È abrogato l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare entro 2 giorni all'autorità locale di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.

- Le autorità di pubblica sicurezza, le aziende sanitarie locali, etc. acquisiranno direttamente dall'INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni.

- **Ampliamento delle attività a cui non si applicano le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili**

- Nei cantieri temporanei e mobili i piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai 10 uomini-giorno finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi non si applicheranno più le disposizioni del TUSL.

Si precisa che l'operatività delle nuove norme su DVR, DUVRI e cantieri temporanei e mobili sono legate all'emanazione di appositi Decreti del Ministero del Lavoro che dovranno individuare le tipologie di attività a basso rischio e i modelli semplificati da adottare.

Dal primo luglio 2013 in vigore il nuovo regolamento sull'obbligo della marcatura CE dei prodotti da costruzione

La marcatura CE di un prodotto garantisce al consumatore che il fabbricante ha preventivamente eseguito i controlli standard durante tutte le fasi di progettazione e fabbricazione:

- sulle materie prime utilizzate
- sui macchinari di produzione
- sui requisiti del prodotto finito

Il 1° luglio 2013 entrerà in vigore il nuovo Regolamento EU 305/2011 riguardante la marcatura CE sui prodotti da costruzione, che abroga la Direttiva CEE 89/106, pur confermandone l'impianto generale e introduce alcune importanti semplificazioni relativamente a:

- prodotti fabbricati in esemplare unico
- prodotti fabbricati direttamente in cantiere
- prodotti fabbricati per il restauro

A partire dal 1° luglio sono previste periodiche pubblicazioni sulla Gazzetta ufficiale europea con gli elenchi dei materiali edili e impiantistici interessati dalla Direttiva.

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:IT:PDF>

Agevolazioni prima casa: il godimento va indicato nel rogito

Cass. 25.06.2013, n. 15966

Si perde il diritto ad usufruire dei benefici fiscali sulla prima casa se la perizia di parte, in contrasto con i dati catastali, indichi una superficie inferiore.

E la Corte di Cassazione stabilisce che **il godimento delle agevolazioni deve essere necessariamente indicato nel rogito** essendo insufficiente la riserva di chiedere il rimborso in un secondo momento dopo la consulenza di un professionista presso l'immobile.

Nel caso in esame il contribuente aveva ottenuto in prima istanza il riconoscimento ad usufruire dei benefici fiscali sulla prima casa sulla base di una perizia di parte che indicava una superficie inferiore ai dati catastali.

Peraltro il godimento delle agevolazioni prima casa non era stato indicato nel rogito notarile e l'acquirente si era riservato di chiedere il relativo rimborso in un secondo momento.

I giudici di legittimità hanno ribaltato la decisione sottolineando come **il godimento dei benefici fiscali concernenti l'imposta di registro per l'acquisto della prima casa richiede, in primo luogo, che il contribuente manifesti la volontà di fruirne nel relativo atto di compravendita.**

In questo contesto, rileva la Corte, l'acquirente è tenuto a dichiarare espressamente, pena l'inapplicabilità dei benefici stessi, di volere stabilirsi nel comune dove si trova l'immobile, di non godere di altri diritti reali su immobili siti nello stesso comune e di non avere già fruito dei medesimi benefici.

Circa la perizia di parte la Suprema Corte chiarisce che trattasi di un atto che da solo non è sufficiente a suffragare le ragioni del contribuente quando si pone in contrasto con i dati catastali, dati aventi carattere pubblico, e che per essere determinante la perizia va necessariamente supportata da altri elementi.

Certificatori energetici: in Gazzetta il regolamento

D.P.R. 16.04.2013, n. 75

G.U. 27.06.2013, n. 149

Entra in vigore dal 12.07.2013, il nuovo ed atteso **Regolamento che definisce i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici.**

Il Regolamento, che definisce i requisiti dei certificatori energetici, completa l'attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul risparmio energetico, già avviata con il D.P.R. 59/2009 (Regolamento recante metodologie di calcolo e requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici) e con il D.M. 26/06/2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica).

In particolare il Regolamento prevede che **possono svolgere l'attività di certificazione energetica:**

- tecnici abilitati, sia dipendenti di enti pubblici o di società di servizi pubbliche o private che liberi professionisti, in possesso di almeno uno dei seguenti titoli: laurea in architettura, ingegneria, agraria, scienze forestali, diploma di perito industriale, geometra, perito agrario;
- enti pubblici o organismi di diritto pubblico accreditati che svolgono attività di ispezione del settore edile e degli impianti;
- società di servizi energetica (ESCo).

I **corsi di formazione** per la certificazione energetica degli edifici, i cui contenuti sono riportati nell'Allegato 1, dovranno avere durata minima di 64 ore, e saranno tenuti, a livello nazionale, da Università, Enti di ricerca, Ordini e Collegi professionali autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, mentre a livello regionale, dalle Regioni e Province autonome e da altri soggetti autorizzati dalle Regioni.

Le nuove disposizioni si applicheranno a Regioni e Province autonome sprovviste di una propria disciplina in materia di qualificazione dei certificatori energetici, e comunque fino all'entrata in vigore delle norme regionali.

Le Regioni e Province autonome che invece hanno già legiferato sono tenute ad adeguare la propria normativa.

Impianti Termici: pubblicato il Regolamento

D.P.R. 16.04.2013, n. 74

G.U. 27.06.2013, n. 149

Publicato in Gazzetta ed in vigore dal 12/07/2013 l'atteso Decreto in materia di *esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari.*

Il D.P.R. si è reso necessario al fine di chiudere la procedura di infrazione aperta contro l'Italia a causa della incompleta attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia mediante il D.Lgs. 192/2005.

In particolare sono chiariti i seguenti aspetti:

- Soggetti responsabili degli impianti
- Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
- Ispezione sugli impianti termici
- Competenza delle regioni
- Le sanzioni

**Aumento
imposta di bollo**

L. 24.06.2013, n. 71
G.U. 25.06.2013,
n. 147

Legge di
conversione del
D.L. 26.04.2013,
n. 43

La legge 24.06.2013 n. 71, di conversione del DL 43/2013, approvata dal Senato in data 21.06.2013, prevede che le misure dell'**imposta fissa di bollo attualmente stabilite in 1,81 e in 14,62 euro, ovunque ricorrano, siano rideterminate, rispettivamente, in 2 e in 16 euro.**

L'aumento del bollo è destinato a riverberare le proprie conseguenze in molti ambiti, in quanto la novità è stata inserita "a tappeto", operando sulla misura dell'imposta fissa e non sulle singole fattispecie.

Quindi chi:

- ha acquistato bolli da 1,81 euro, se vuole usarli deve acquistarne altri da 0,19 euro in modo da usare bolli da 2 euro;
- ha acquistato bolli da 14,62 euro, se vuole usarli deve acquistarne altri da 1,38 euro in modo da usare bolli a 16 euro.

Pertanto, è sufficiente dare uno sguardo alla Tariffa allegata al DPR 642/72 per rendersi conto dell'impatto della norma. Ad esempio (senza pretesa di esaustività), sono interessate dall'aumento le seguenti fattispecie:

- le fatture/parcelle emesse da medici/psicologi, etc. e da tutti i contribuenti definiti "minimi" (che non applicano l'IVA) per fatture superiori a euro 77,47;
- Le quietanze (ricevute) rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria, se superano 77,47 euro, (per chiarezza le ricevute di lavoro occasionale e le note di rimborsi spese);
- gli atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi (ad eccezione di quelli relativi a diritti sugli immobili, inclusi gli atti delle società e degli enti diversi dalle società, sottoposti a registrazione con procedure telematiche) che saranno soggetti a bollo di 16 euro per ogni foglio (art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72);
- le scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti, che saranno soggetti a bollo di 16 euro per ogni foglio (art. 2 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72);
- gli atti di notorietà e le pubblicazioni di matrimonio, che saranno soggetti a bollo di 16 euro per ogni foglio (art. 4 comma 2 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72).

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-25&atto.codiceRedazionale=13G00117&elenco30giorni=falseee

**Aumento dell'Iva
rinviato al
prossimo 1°
ottobre 2013**

D.L. 28.06.2013, n 76
G.U. 28.06.2013, n. 150

Il DL 28.06.2013 n. 76 all'art. 11, comma 1, sostituisce la data di entrata in vigore dell'aumento dell'aliquota IVA al 22% (inizialmente prevista dal DL 98/2011 al 1 Luglio), con la prossima data del 1 Ottobre 2013.

Si tratta di un rinvio di tre mesi e non di un'eliminazione.

Per ora l'aliquota ordinaria dell'IVA rimane ferma al 21%.

Detrazioni del 50% per ristrutturazioni e bonus mobili: la nuova guida dell'Agenzia delle Entrate alle agevolazioni fiscali

Il D.L. 4.06.2013, n. 63 ha prorogato fino al 31.12.2013 la detrazione fiscale del 50% sulle ristrutturazioni edilizie, introducendo la possibilità di detrarre dall'Irpef anche le spese sostenute per l'acquisto di mobili per l'unità ristrutturata, con un importo massimo di 10.000 euro.

La proroga, inoltre, ha confermato anche il tetto massimo di spesa di **96.000 euro** e la ripartizione in **dieci rate** annuali.

Alla luce di queste e di altre novità, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova guida alle agevolazioni fiscali legate alla ristrutturazione.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b817df80426dc23e98b59bc065cef0e8/GUIDA+N3_08.pdf?MOD=AJPERES

Studi professionali: accordo sulla detassazione 2013

Confprofessioni, la Confederazione italiana libere professioni, e le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, hanno sottoscritto, in data 13/06/2013, l'accordo quadro che prevede l'applicazione della tassazione agevolata su diverse voci della busta paga dei dipendenti degli studi professionali: lavoro supplementare, clausole elastiche e flessibili, straordinari, lavoro notturno, festivo e domenicale e altre prestazioni legate all'aumento della produttività negli studi.

La proroga per l'anno 2013 delle «*misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro*» è stata disposta dall'art. 1, comma 481, della L. 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità), e le relative modalità di attuazione sono state definite dal successivo D.P.C.M. 22/01/2013.

La norma prevede che le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale e degli accordi interconfederali vigenti, siano soggette a una ritenuta a titolo di imposta (sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali) pari al 10%.

L'agevolazione fiscale per l'anno 2013 opera entro il limite complessivo di € 2.500 lordi, in favore dei lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente lordo non superiore a € 40.000.

Chiarimenti in merito al regime di detassazione sono stati forniti con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 30/04/2013, n. 11/E e con la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 03/04/2013, n. 15.

Quindi, i professionisti-titolari di studi potranno applicare anche per il 2013 l'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione, legata ad incrementi della produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa.

Le delegazioni regionali di Confprofessioni si sono già attivate per recepire i contenuti dell'Accordo, che coinvolge oltre un milione di dipendenti degli studi professionali e aziende collegate che applicano il CCNL degli studi professionali, attraverso intese locali con le organizzazioni sindacali.

http://www.anclsu.com/public/news/copertina/Accordo%20nazionale%20detassazione_Ano%202013.pdf

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Per. Ind. Paolo Bernasconi)
